

# Interpello n. 11/2010 – Apprendistato professionalizzante

---

9 Aprile 2010

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito dell'Assovetro, si è pronunciato, con l'interpello n. 11/2010, sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 in base al quale **“il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso”**.

Nello specifico, il dicastero chiarisce che il numero massimo di apprendisti da assumere – introdotto al fine di garantire un'adeguata formazione del lavoratore – può essere individuato anche con riferimento alle maestranze specializzate e qualificate dipendenti dell'impresa principale, alla quale altre imprese sono legate **“da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo”**.

Pur trattandosi di soggetti giuridici differenti, è comunque rilevante l'identico assetto proprietario nonché il legame funzionale, organizzativo e commerciale esistente tra le imprese interessate.

Il Ministero rammenta, peraltro, che secondo la normativa vigente il rapporto tra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati deve essere verificato non più “presso l'azienda” – come contemplato dall'art. 2 della legge n. 25/1955 – ma “presso il datore di lavoro”, consentendo dunque il computo di lavoratori rientranti nella medesima realtà imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui è in servizio l'apprendista.

Inoltre, allo scopo di assicurare un'idonea erogazione della formazione è rimessa alla stessa contrattazione collettiva (art. 49, comma 5 ter, d.lgs. n. 276/03) la possibilità, al livello aziendale, di disciplinare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e quindi di individuare forme di tutoraggio che tengano conto della fattispecie in esame.

[2723-Interpello n. 11-10 Ministero del lavoro.pdf](#)[Apri](#)